Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione per l'attività consultiva
della I Commissione

Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale "EURO 5" D.L. 167/2026 / A.C. 3119

Dossier n° 319 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
26 ottobre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3119
D.L.	167/2026
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale “EURO 5”
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	28 settembre 2026
assegnazione:	28 settembre 2026
Commissioni competenti:	VIII Ambiente, IX Trasporti
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge A.C. 3119, recante la conversione in legge del **decreto-legge n. 167 del 2026**, prevede misure urgenti per la **circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale "EURO 5"**. Il provvedimento è stato assegnato alle Commissioni riunite VIII e IX il 28 settembre 2026, le quali ne hanno avviato l'esame in sede referente lo scorso 7 ottobre.

Il decreto-legge n. 167 del 2026 si compone di **due articoli**.

L'**articolo 1**, con una novella all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 121 del 2023, **differisce** di ulteriori dodici mesi – **dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027** – il **termine** a decorrere dal quale le **regioni del bacino padano**, quindi il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna, sono tenute a inserire nei propri piani per la qualità dell'aria **specifiche limitazioni strutturali alla circolazione** delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel di categoria "Euro 5". Resta comunque ferma la facoltà delle regioni di introdurre anticipatamente tali limitazioni attraverso l'aggiornamento dei piani di qualità dell'aria, nonché di attuare misure compensative alternative al divieto strutturale, purché assicurino risultati equivalenti nella riduzione degli inquinanti e siano coerenti con gli obblighi europei.

Si ricorda che le classi ambientali delle auto sono standard europei, individuati a partire dal 1993 tramite regolamenti e direttive, che definiscono i limiti massimi di emissioni inquinanti consentite per ogni veicolo al momento dell'omologazione. Ogni categoria (da Euro 1 a Euro 6d) stabilisce soglie progressivamente più severe per ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), idrocarburi e particolato. La classe, che viene riportata sulla carta di circolazione, è assegnata al momento dell'omologazione del modello e non può cambiare nel tempo. I veicoli diesel "Euro 5" sono quelli immatricolati indicativamente tra il 2011 e il 2015, anno di entrata in vigore obbligatoria dello standard "Euro 6". Si tratta di veicoli che, pur soggetti a requisiti emissivi più severi rispetto alle generazioni precedenti, producono livelli di ossidi di azoto (NOx) e di particolato significativamente superiori a quelli dei veicoli di ultima generazione. Per maggiori dettagli, si rimanda all'apposita sezione del tema sulla mobilità sostenibile, pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

L'**articolo 2** reca la **clausola di entrata in vigore** del decreto-legge.

Presupposti di straordinaria necessità e urgenza

Il decreto-legge n. 167 del 2026 appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità di evitare, a decorrere dal 1°ottobre 2026, rilevanti ripercussioni sulla mobilità dei cittadini, sulla continuità dei servizi di trasporto e sul sistema economico e produttivo delle aree interessate, consentendo il completamento delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla normativa nazionale e unionale.

Relazioni allegate o richieste

Il provvedimento risulta corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie "**ordine pubblico e sicurezza**" e "**tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**", ascritte alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *h*) e *s*), della Costituzione.

Si ricorda, in proposito, che la giurisprudenza costituzionale colloca nella materia della tutela dell'ambiente la disciplina della qualità dell'aria, riconoscendo allo Stato la fissazione di *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, ferma la possibilità per le regioni di introdurre livelli di tutela più elevati (*ex multis*, sentenze n. 407 del 2002, n. 61 del 2009 e n. 189 del 2021).
Si ricorda, altresì, che la Corte costituzionale ha ricondotto la materia della circolazione stradale alla competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009).

Rileva infine l'articolo 117, primo comma, che vincola la legislazione statale e regionale al rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, in relazione al quale l'intervento statale sui piani regionali trova fondamento nell'esigenza di dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia, secondo quanto previsto dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, richiamato nel preambolo del decreto-legge n. 121 del 2023.

Cost319	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	CD_ambiente
	Servizio Studi Dipartimento Trasporti	st_trasporti@camera.it - 066760-2614	CD_trasporti

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.